

Regolamento per l'ammissione al regime TIR e per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci effettuato con Carnet TIR

Art. 1

(Iscrizione al Registro TIR)

L'impresa iscritta nell'Albo nazionale degli autotrasportatori o l'impresa che effettua trasporti in conto proprio, per poter fruire dei benefici previsti dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR, deve essere ammessa al regime TIR ed iscritta in un apposito Registro istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di seguito indicata Unione.

Art. 2

(Domanda di ammissione al regime TIR)

La domanda di ammissione al regime TIR e conseguente iscrizione nell'apposito Registro, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata all'Unione corredata dai seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di condanne penali del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (ex Certificato del Casellario Generale Giudiziale);
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di carichi pendenti del titolare e/o del legale rappresentante;
3. Dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*);
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i (ex certificato antimafia);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, qualora obbligatoria per l'esercizio del trasporto;
6. Dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione attestante la proprietà degli automezzi (fotocopie dei fogli complementari o dei fogli di via);
7. Dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati;
8. Dichiarazione d'impegno dell'impresa a presentare, in caso di favorevole esito dell'istruttoria, di cui al successivo art. 3:
 - a) una *garanzia fideiussoria* a favore dell'Unione rilasciata da banche di primaria importanza, o una garanzia assicurativa rilasciata da istituti assicurativi abilitati a prestare cauzione per gli Enti pubblici, il cui ammontare viene fissato dal Segretario Generale dell'Unione - a tutela di ogni responsabilità e rischio dell'ente - sulla base delle direttive impartite dall'IRU (International Road Transport Union - organismo gestore della catena di garanzia internazionale) e secondo il testo predisposto dall'Unione stessa.
 - b) la *Dichiarazione d'impegno* sull'utilizzo del Carnet TIR, secondo il testo predisposto dall'IRU, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, la cui firma dovrà essere apposta in presenza di un funzionario dell'Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio estero e Tachigrafi digitali o di un funzionario della Camera, nella cui provincia ha sede l'impresa o - in alternativa - autenticata da altro organismo abilitato.

Art. 3

(Istruttoria per l'ammissione al regime e l'iscrizione al Registro TIR)

L'Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio estero e Tachigrafi digitali, ricevute le domande di ammissione delle imprese aspiranti all'iscrizione al Registro TIR provvede all'istruttoria, in base all'iter procedurale seguente:

- a) esame della validità formale della domanda e della regolarità della documentazione prevista dall'art. 2, punti da 1 a 7¹;
- b) compilazione di un rapporto relativo alla situazione dell'impresa;
- c) redazione del parere di ammissione d'intesa con l'Ufficio Affari Generali e Legale;
- d) trasmissione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti (di seguito denominata Agenzia) del report di istruttoria, ai fini della corretta informativa e dell'acquisizione del parere favorevole dell'Amministrazione doganale, nel rispetto dei principi dell'art. 6 della Convenzione TIR e del relativo Annesso 9 - parte seconda.
- e) richiesta all'impresa di integrare la documentazione con gli atti previsti al punto 8 lettere a) e b) dell'art. 2, in caso di conclusione dell'iter con parere favorevole dell'Agenzia;
- f) comunicazione all'impresa, a cura del Segretario Generale o di un suo delegato, di non rispondenza ai requisiti previsti, in caso di esito negativo dell'istruttoria o di parere negativo dell'Agenzia.

¹Si provvede d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive d'atto notorio mediante richiesta alle P.A. competenti

Art. 4

(Provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione)

Il Segretario Generale o un suo delegato, acquisito l'assenso dell'Agenzia, dispone l'iscrizione al Registro TIR a decorrere dalla data in cui perviene la documentazione, di cui al punto 8 lettere a) e b) dell'art. 2, verificata la conformità degli atti ricevuti.

E' demandato, inoltre, al Segretario Generale o a un suo delegato disporre gli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dal Registro TIR nei casi di non osservanza degli obblighi assunti nella Dichiarazione di impegno o nei casi di perdita dei requisiti per l'ammissione al regime TIR, previsti dall'Annesso 9 - parte seconda della Convenzione TIR o su semplice istanza dell'impresa.

Art. 5

(Limiti al rilascio dei Carnets TIR)

L'Unione rilascia i Carnets TIR, secondo il plafond stabilito dalle direttive dell'IRU e nei limiti delle disponibilità, agli iscritti al Registro TIR che ne facciano richiesta e siano in regola con le disposizioni previste dalla *Dichiarazione di impegno*.

Art. 6

(Mutamenti sociali / Dichiarazione d'impegno)

Nel caso di modifiche nella rappresentanza legale, l'impresa è tenuta a far sottoscrivere una dichiarazione di impegno e ogni altro documento contrattuale, da parte del nuovo rappresentante legale, ivi comprese le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 dell'art. 2.

Nel caso di trasformazioni, di fusione, per incorporazione od altri mutamenti sociali, l'impresa è tenuta a presentare una nuova garanzia a favore dell'Unione ed a sottoscrivere una nuova dichiarazione di impegno, salvo ulteriori altre prescrizioni dell'Unione.

Le comunicazioni riguardanti le modifiche ed i mutamenti sociali di cui ai punti precedenti devono pervenire all'Unione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

In caso di omissioni, rilevabili anche d'ufficio dall'Unione mediante periodica consultazione del Registro delle imprese, sarà sospeso il rilascio dei Carnets con invito a regolarizzare la posizione presso il Registro TIR entro 20 giorni, decorsi infruttuosamente i quali sarà disposta la cancellazione dal Registro medesimo.

Le dichiarazioni d'impegno sono valide fino a quando gli iscritti al Registro TIR hanno il gradimento dell'Unione, cui spetta anche la facoltà di richiederne, a suo giudizio, il rinnovo.

Art. 7

(Applicazione delle Convenzioni doganali)

Resta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR, nonché ogni altra disposizione adottata dall'IRU in materia.